



PROVINCIA
DI COSENZA

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 5 del 26/01/2026

Oggetto: **ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI COSENZA
DELL'8 MARZO 2026 - INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI.**

IL PRESIDENTE f.f.

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm. recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che all’art. 1, comma 66 testualmente dispone che “Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito”;

Visto l’art. 30, comma 2 del vigente Statuto provinciale;

Atteso che ai sensi delle predette disposizioni con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 12 marzo 2024 è stato nominato Vicepresidente della Provincia di Cosenza il sottoscritto Consigliere provinciale dott. Giancarlo Lamensa;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 1 dello Statuto provinciale, “in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all’elezione del nuovo Presidente”;

Che in data 4/12/2025 con nota p.e.c. assunta al protocollo generale di questo Ente il 5/12/2025, al n. 0058819, il Presidente della Provincia, dott.ssa Rosaria Succurro ha formalmente dichiarato di optare per la sopravvenuta carica elettiva di Consigliere regionale della Calabria e di rinunciare alle cariche di Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore e di Presidente della Provincia di Cosenza;

Che a sua volta il Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore, con deliberazione n.44 del 6/12/2025 ha preso atto del predetto esercizio di opzione da parte della Dott.ssa Rosaria Succurro e dunque dichiarato la sua decadenza dalla carica di Sindaco di San Giovanni in Fiore;

Che la decadenza dalla predetta carica ha comportato automaticamente la contestuale decadenza dalla carica di Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 65 della citata legge n. 56/2014 e del combinato disposto dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 37, comma 4, primo periodo dello Statuto provinciale;

Che, di conseguenza, il sottoscritto ha assunto *ipso iure la carica* di Presidente facente funzioni della Provincia di Cosenza;

Considerato che:

- l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", detta, tra l'altro, una serie di norme per l'elezione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
- ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014, n. 56, il Presidente rimane ordinariamente in carica quattro anni (comma 59), mentre il Consiglio rimane ordinariamente in carica per due anni (comma 68);
- ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge n. 56/2014, così come modificata, da ultimo, dall'art. 1, comma 9-ter del D.L. 7.11.2020, n. 148, l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato dei predetti Organi provinciali;
- in data 20 marzo 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia e, giusta verbale n. 6 del 20.3.2022, in pari data è stata proclamata eletta alla carica la dott.ssa Rosaria Succurro;
- per come sopra riportato, a far data dal 6 dicembre 2025 la dott.ssa Rosaria Succurro è decaduta dalla carica di Presidente della Provincia, per cui occorre procedere all'indizione delle elezioni di secondo grado per il rinnovo di tale carica;

Considerato altresì che:

- in data 20 dicembre 2023 si sono tenute le elezioni ai sensi della Legge n. 56/2014 e ss.mm. per l'elezione del Consiglio Provinciale di Cosenza;
- sono attualmente in carica gli eletti al Consiglio Provinciale proclamati in data 21 dicembre 2023, giusta verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale n. 5 del 21.12.2023 (ad eccezione della surroga ai sensi di legge di un consigliere, per il quale *medio tempore* è venuto meno l'incarico ricoperto presso l'Ente di primo livello, con il primo dei non eletti della medesima lista, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 22.5.2025);
- dalla predetta data del 21 dicembre 2023 è dunque scaduto il mandato del Consiglio Provinciale, per cui occorre procedere all'indizione ed allo svolgimento anche della elezione del nuovo Consiglio Provinciale;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 60 della legge n. 56/2024 sono eleggibili alla carica di Presidente i Sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica, il cui mandato non scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni; il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 ha disposto, con l'art. 21-bis, comma 1, che il predetto "termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026";

Dato atto che sono eleggibili a Consiglieri provinciali i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica (legge 56/2014, art.1, co. 69);

Ritenuta l'opportunità di richiamare l'attenzione sulle previsioni dell'art.1, comma 71, della predetta legge n.56/2014 in tema di parità di genere: *"Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile"*;

Viste, altresì, le linee guida contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno del 14 luglio 2014 n. 32 e del 19 agosto 2014 n.35;

Richiamate le istruzioni fornite dall'Unione delle Province d'Italia in occasione delle elezioni per i rinnovi dei Consigli Provinciali e del Presidente della Provincia tenutesi in data 18.12.2021;

Considerato che le citate linee guida ministeriali prevedono, al paragrafo 3, che i comizi per le elezioni dei Consigli provinciali vengano convocati con decreto del Presidente della Provincia;

Considerata l'opportunità di convocare in un'unica data sia i comizi per l'elezione del Presidente che quelli per l'elezione del Consiglio provinciale, per l'evidente contenimento delle spese e l'efficienza dell'azione dell'Ente;

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi delle citate disposizioni il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali da adottarsi almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni (Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell'1.7.2014);
- con apposito, successivo decreto di questa Presidenza verrà costituito l'Ufficio Elettorale, che dovrà assicurare gli adempimenti per le elezioni in oggetto;
- con D.P.R. del 20.01.2023, pubblicato in data 03-03-2023 nella Serie Generale n. 53, Supplemento n. 10, della *Gazzetta Ufficiale*, è stata determinata la popolazione legale della Repubblica in base al Censimento permanente ISTAT della popolazione al 31.12.2021; in base ad esso, la popolazione residente nel territorio provinciale è di 674.543 abitanti, con

conseguente determinazione in 12 (dodici) del numero dei Consiglieri da eleggere, secondo le previsioni di cui al predetto art. 1, comma 67 della legge n. 56/2014;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla indizione dei Comizi elettorali per la elezione di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale, individuando tale data in giorno domenicale, onde favorire la massima partecipazione, e, in specie, nel giorno di domenica 8 marzo 2026, per lo svolgimento di dette elezioni provinciali 2026;

DECRETA

1. Sono convocati per domenica 8 marzo 2026 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Cosenza.

2. Le operazioni di voto si svolgeranno **dalle ore 8:00 alle ore 20:00** della predetta data, nei seggi appositamente costituiti presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza, sita in Cosenza alla Piazza XV Marzo.

3. Le operazioni di voto sono disciplinate dalla legge e dalle apposite disposizioni operative, di stretta applicazione della normativa in materia, predisposte dal Segretario Generale della Provincia di Cosenza.

4. Sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Cosenza in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1.

5. Sono eleggibili alla carica di Presidente i Sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature; l'elezione del Presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014.

Le liste e/o le candidature alla carica di presidente sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza, con sede in Cosenza, Piazza XV Marzo, nei seguenti giorni:

- dalle ore 8 alle ore 20 del 15 febbraio 2026;
- dalle ore 8 alle ore 12 del 16 febbraio 2026;

6. Sono eleggibili alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci ed i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature;

L'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti, che dovranno essere composte da un numero di candidati non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici), che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione.

Analogamente a quanto disposto per l'elezione del Presidente, le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale devono essere presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo, nei medesimi orari e giorni: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 15 febbraio 2026 (ventunesimo giorno antecedente la votazione); dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di lunedì 16 febbraio 2026 (entesimo giorno antecedente la votazione). L'Ufficio Elettorale verificherà l'ammissione delle liste secondo

quanto disposto dalla vigente normativa, dalle circolari ministeriali n. 32/2014 e 35/2015, nonché dal "Manuale operativo" predisposto dal Segretario Generale inerente la regolamentazione del procedimento per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Cosenza. Le liste con i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale saranno pubblicate sul sito della Provincia www.provincia.cs.it, nella sezione "Elezioni Provinciali 2026", almeno 8 giorni prima delle votazioni; ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Provinciale compreso nella lista, che viene ponderato, secondo il sistema prescritto dalla legge n. 56/2014, sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui l'elettore è Sindaco o Consigliere; i Comuni del territorio provinciale sono ripartiti in fasce di popolazione e per ciascuna delle fasce demografiche viene applicato un indice di ponderazione determinato secondo quanto indicato nell'allegato "A" alla citata legge n. 56/2014; l'Ufficio Elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni.

7. La normativa in materia, le linee guida ministeriali, il "Manuale Operativo", i moduli per la presentazione delle candidature saranno resi disponibili presso l'Ufficio Elettorale, nonché sul sito della Provincia www.provincia.cs.it, nella sezione "Elezioni Provinciali 2026".

8. Di precisare che in caso dovesse sopravvenire una proroga normativa dei termini per lo svolgimento delle elezioni di che trattasi, se ne terrà debito conto mediante revoca o modifica del presente decreto.

9. Di dare comunicazione del presente decreto, per il tramite del Settore Affari Generali, ai Sigg.ri Sindaci ed ai Sigg.ri Segretari Comunali di tutti i Comuni della Provincia, perché ne diano a loro volta debita informazione ai rispettivi Consiglieri Comunali, nonché al Sig. Segretario Generale della Provincia, al Sig. Prefetto di Cosenza, alle Forze di Polizia e all'Unione delle Province d'Italia.

10. Di stabilire che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio *on-line*, nonché nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" ed "Elezioni provinciali 2026" del sito internet istituzionale della Provincia di Cosenza, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 33/2013.

IL PRESIDENTE f.f.

Dott. Giancarlo Lamensa



